



# COMUNE DI SAN NAZZARO

Provincia di Benevento

COPIA

Publicata all'Albo Pretorio

Con R. P. n. 118

In data 05-04-2018

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 29-03-2018

**OGGETTO: TASI anno 2018. Determinazione aliquote e detrazioni.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 16:46 presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, alla votazione della proposta di deliberazione, come di seguito indicato,

<b>Manganiello Giovanni Tommaso</b>	<b>Presente</b>	<b>Varricchio Tiziana</b>	<b>Presente</b>
<b>SATERIALE Antonello</b>	<b>Presente</b>	<b>Pellino Marika</b>	<b>Presente</b>
<b>Corbo Antonio</b>	<b>Presente</b>	<b>Pepe Giancarlo</b>	<b>Presente</b>
<b>Liviero Pollegirino</b>	<b>Presente</b>	<b>Pepe Luca</b>	<b>Presente</b>
<b>CALABRESE Giuliano Gerardo</b>	<b>Presente</b>	<b>MOLINARO Antonio</b>	<b>Presente</b>
<b>Aruta Rosario</b>	<b>Presente</b>		

ne risultano presenti n. **11** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza il Dott. Giovanni Tommaso Manganiello in qualità di Sindaco/Presidente assistito dal Segretario comunale Dott.ssa Gabriella Frasca. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art'49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.  
San Nazaro, 22-03-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to **PATRIZIA NUZZOLO**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi dell'art'49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.  
San Nazaro, 22-03-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Geom. Gerardo **TARANTO**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto **"TASI anno 2018. Determinazione aliquote e detrazioni."**;

**Uditi** gli interventi;

**Acquisiti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visto** l'esito della votazione:

Presenti n. 11 Consiglieri ;

Assenti n. 0 Consiglieri;

Favorevoli n. 11 Consiglieri;

Contrari n. 0 Consiglieri- Astenuti n. 0 Consiglieri **Contrario: Pepe Luca;**

### DELIBERA

**Di approvare** in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione avente ad oggetto **"TASI anno 2018. Determinazione aliquote e detrazioni."**, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Di fare rinvio** alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale;

**Di demandare** ai competenti responsabili di area l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il Consiglio Comunale

Presenti n. 11 Consiglieri ;

Assenti n. 0 Consiglieri;

Favorevoli n. 11 Consiglieri;

Contrari n. 0 Consiglieri- Astenuti n. 0 Consiglieri **Contrario: Pepe Luca;**

### DELIBERA

**Di rendere** la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , immediatamente eseguibile.

## Il Responsabile dell'Area II

### Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto **“Imposta Unica Comunale - anno 2016 - approvazione regolamento”**;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 24/03/2017, con la quale si approvavano le aliquote ed il relativo elenco servizi indivisibili e costi da finanziare con il tributo anno 2017;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”*;

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta **2018**, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria, come da tabella di seguito riportata:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2018**

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota (per mille)</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per categorie catastali A/1 , A/8, A/9)	<b>5</b>
Detrazione prevista per l'abitazione principale <b>EURO 200,00</b>	
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e aree fabbricabili	9
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" – con esclusione della categoria <b>D/10</b> (per tali immobili il 7,60 per mille è riservato allo Stato)	9
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 - <b>D/10</b>	ESENTE
Terreni agricoli	ESENTE

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**CONSIDERATO CHE**, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili più avanti elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2018 delle seguenti aliquote TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	ESENTE
Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)	0,1 %
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	0,1 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola classificati in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	0,1 %
Altri fabbricati, aree edificabili	0,1%

**RILEVATO CHE** per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**RITENUTO** di dover individuare i seguenti **servizi indivisibili, alla cui – anche parziale- copertura è diretto il gettito derivante dall'applicazione della TASI:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**VALUTATO** che le aliquote sopra riportate consentiranno, anche in quota parte, la copertura nel bilancio di previsione 2018 in corso di predisposizione delle spese inerenti i suindicati servizi indivisibili per gli importi di seguito indicati:

Servizio	Spese €	COPERTURA TASI €
manutenzione e circolazione stradale e servizi connessi	25.000,00	3.000,00

illuminazione pubblica e servizi connessi	32.000,00	5.000,00
verde pubblico e servizi di tutela dell'ambiente	2.000,00	200,00
pubblica sicurezza e vigilanza	13.000,00	1.800,00
servizi socio-assistenziali	600,00	100,00
servizio di protezione civile	1.000,00	300,00
servizio cimiteriale	2.700,00	600,00
Servizio depurazione	29.000,00	4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>105.300,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Percentuale di copertura da TASI</b>	<b>14,24%</b>	

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Richiamati**

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;
- - il successivo decreto del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.2018, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Visto** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO:**

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente regolamento di contabilità;

**Per la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, propone al Consiglio Comunale di deliberare:**

1) di **determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018:**

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	ESENTE
Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)	0,1 %
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	0,1 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola classificati in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	0,1 %
Altri fabbricati, aree edificabili	0,1%

2) **Di dare atto** che il gettito stimato, applicando le aliquote di cui innanzi ammonta ad € **15.000,00**.

3) **Di individuare** i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura (anche in quota parte) il gettito TASI è diretto:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

4) **Di approvare** il seguente Piano Finanziario come da elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizio	Spese €	COPERTURA TASI €
manutenzione e circolazione stradale e servizi connessi	25.000,00	3.000,00
illuminazione pubblica e servizi connessi	32.000,00	5.000,00
verde pubblico e servizi di tutela dell'ambiente	2.000,00	200,00
pubblica sicurezza e vigilanza	13.000,00	1.800,00
servizi socio-assistenziali	600,00	100,00
servizio di protezione civile	1.000,00	300,00
servizio cimiteriale	2.700,00	600,00
Servizio depurazione	29.000,00	4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>105.300,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Percentuale di copertura da TASI</b>	<b>14,24%</b>	

5) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

6) **di dare atto** che:

- ✓ le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

- ✓ i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- ✓ L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- ✓ Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**7) di inviare** il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360:

**8) di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area II**  
**Dott. Patrizia Nuzzolo**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Gabriella Frasca

**IL PRESIDENTE**  
f.to Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-04-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma T.U. 267/2000.

San Nazzaro, 05-04-2018

IL Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Gabriella Frasca

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2018

■ poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. l. n° 267/2000);  
θ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. l. n° 267/2000).

San Nazzaro, 29-03-2018

IL Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Gabriella Frasca

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Nazzaro, 05-04-2018

**IL Segretario Comunale**  
Dott.ssa Gabriella Frasca